



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

REFERENDUM CONSULTIVO

TITOLO 1 Caratteri Generali

Art. 1 Finalità

- 1) Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.
- 2) Il referendum consultivo ha come oggetto materie di esclusiva competenza locale, esulano dal referendum consultivo le materie espressamente definite dal 2° comma dell'articolo 62 dello Statuto comunale.
- 3) Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della comunità.
- 4) Le finalità della consultazione referendaria ineriscono ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa

Art. 2 Iniziativa referendaria

- 1) Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
 - b) per iniziativa del 25% del corpo elettorale.
- 2) L'oggetto della materia referendaria è formulato sotto forma di quesito che postula una risposta affermativa o negativa del cittadino elettore.
- 3) Il quesito referendario deve avvalersi del presupposto di legittimità in ordine all'ammissibilità, deve inoltre essere formulato in modo chiaro, univoco e comprensibile.
- 4) In ogni anno è consentita una sola sessione referendaria con possibilità che la stessa sessione referendaria possa riguardare, al massimo, due quesiti referendari correlati o distinti.
- 5) La consultazione referendaria può riguardare due distinte iniziative sorte in tempo diverso a condizione che le operazioni di voto

comprehensive di entrambe le iniziative referendarie vengano a coincidere nell'anno solare di riferimento.

Nel caso che ciò non sia possibile la seconda iniziativa referendaria viene differita all'anno successivo.

6) Il referendum non può avere luogo, ai sensi del 3° comma dell'articolo 63 dello Statuto comunale, in coincidenza con altre operazioni di voto.

7) Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o è sciolto.

8) Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 3

Iniziativa del Consiglio comunale

1) L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione su iniziative, programmi o progetti di particolare rilevanza.

2) La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale secondo le modalità previste dallo Statuto di cui al 3° comma dell'articolo 10.

3) La deliberazione di ricorso alla consultazione referendaria viene assunta dal Consiglio comunale, previo dibattito, con voto palese e a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati, e con l'attestazione delle specifiche garanzie in tema di copertura finanziaria.

Art. 4

Iniziativa del 25% del corpo elettorale o iniziativa extra-consiliare

1) L'iniziativa referendaria promossa dal 25% del corpo elettorale presuppone la sottoscrizione di almeno 50 cittadini elettori che provvedono, nel loro seno, alla costituzione di un comitato promotore composto da almeno n°8 membri coordinato da un suo Presidente con funzione di rappresentante.

2) Il comitato promotore ufficializza la sua costituzione previa richiesta scritta al Sindaco. In detta richiesta è altresì formulato il quesito o i quesiti referendari oggetto della consultazione popolare, nonché il recapito del rappresentante del comitato promotore.

3) Il Sindaco trasmette entro 10 giorni dalla ricezione il documento di cui sopra alla commissione referendaria composta dal:

a) Segretario Comunale;
b) Giudice Conciliatore;
c) Impiegato comunale addetto al servizio elettorale;
La commissione referendaria è presieduta dal Segretario comunale e si avvale di un componente nominato dal Presidente con funzione di agente verbalizzante.

4) Entro 15 giorni dalla ricezione del documento di cui sopra la commissione referendaria si pronuncia sull'ammissibilità dell'iniziativa referendaria.

5) Qualora la commissione referendaria giudichi inammissibile l'iniziativa referendaria ne dà notizia al Sindaco che provvede a notificare, entro i cinque giorni successivi, le motivate determinazioni della medesima commissione referendaria al rappresentante del comitato promotore.

6) Nel caso in cui la commissione referendaria, pur riconoscendo l'ammissibilità dell'iniziativa referendaria, ravvisi vizi di merito, trasmette le conseguenti determinazioni al Sindaco che provvede a farle notificare, sempre entro cinque giorni, al rappresentante del comitato promotore per la rimozione dei predetti vizi.

7) Il riesame dell'istanza referendaria da parte della commissione referendaria si svolge entro i quindici giorni successivi alla presentazione dell'istanza debitamente modificata.
La procedura sia nel caso dell'accoglimento dell'istanza di riesame sia nel caso di sopraggiunta inammissibilità si svolge secondo le modalità di cui al 5° comma del presente articolo.

8) Avverso la pronuncia di inammissibilità dell'iniziativa referendaria emessa dalla commissione referendaria è previsto il ricorso, da parte del comitato promotore, al Consiglio comunale che con voto palese e a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati, delibera con provvedimento definitivo.

TITOLO II Caratteri particolari

Art. 5

Procedura per la raccolta delle firme di sottoscrizione di iniziativa referendaria extra-consiliare

1) Il Sindaco ad avvenuta ammissibilità della proposta referendaria fissa, entro 10 giorni, con apposito provvedimento pubblicato all'albo pretorio e diffuso con manifesti, le procedure di raccolta delle firme dei cittadini sottoscrittori.
Gli oneri economici derivanti, preliminari alla sottoscrizione, sono a carico del comitato promotore.

2) Il provvedimento contiene oltre al dispositivo dell'iniziativa referendaria:

- a) il termine di inizio e di chiusura della raccolta delle firme dei cittadini sottoscrittori;
- b) i criteri che disciplinano l'autenticità delle firme;
- c) il quorum necessario per il raggiungimento del 25% del corpo elettorale calcolato sull'ultima revisione delle liste elettorali attestato dal competente ufficio.

3) Il periodo di raccolta delle firme dei cittadini sottoscrittori interessati alla proposta referendaria è di 20 giorni comprensiva di due domeniche in ragione di due ore a domenica.

Le firme vanno apposte su appositi moduli reperibili presso gli uffici comunali che contengono, sotto la dicitura Comune di Urago d'Oglio, il dispositivo referendario e il bollo del Comune in originale.

Non sono consentiti stampati o fotocopie e il tutto deve essere in originale.

4) Le firme dei cittadini sottoscrittori della proposta referendaria vanno apposte sui moduli precedentemente descritti, avendo cura di scrivere per esteso il nome ed il cognome seguiti dalla data di nascita e dalla residenza.

5) Le firme devono essere autenticate da un notaio, o da un cancelliere, o dal Segretario Comunale, o dagli impiegati comunali a tal fine incaricati dal Sindaco. Le schede debitamente firmate presso la sede comunale o ivi consegnate sono custodite dal Segretario comunale.

La raccolta delle firme presso la sede comunale avviene nei previsti orari di ufficio.

Il termine di chiusura della raccolta delle firme dei sottoscrittori è perentorio, con la conseguenza che eventuali schede consegnate o recapitate successivamente alla data prevista non saranno accettate.

6) Durante il previsto periodo di raccolta delle firme il Segretario comunale procede alla costituzione del collegio referendario composto da altri 3 componenti degli uffici comunali.

Il collegio referendario è presieduto dal Segretario comunale.

7) Il collegio referendario si riunisce il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di sottoscrizione della proposta referendaria con esclusione del giorno festivo, procedendo allo spoglio, in seduta pubblica e alla presenza del rappresentante del comitato promotore, per verificare la validità del quorum prefissato e la regolarità delle firme dei sottoscrittori.

8) Il collegio referendario accerta in prima istanza la validità del quorum previsto.

Il mancato raggiungimento del quorum comporta la decadenza automatica della proposta referendaria nonché la eventuale riproponibilità o reiterazione.

In presenza della validità del quorum il collegio referendario procede alla verifica della regolarità delle firme dei sottoscrittori.

9) In caso di eventuali contestazioni sorte durante lo spoglio delle schede dei sottoscrittori in ordine alla regolarità delle firme, sempre in presenza della validità del quorum, è ammesso il ricorso alla commissione referendaria che si pronuncia seduta stante concluso lo stesso spoglio.

Il giudizio della commissione referendaria è inappellabile.

E' previsto secondo le modalità che precedono il ricorso di terzi aventi diritto.

10) Esaurito lo spoglio delle schede dei sottoscrittori il Presidente del collegio referendario redige apposito verbale che viene trasmesso, entro cinque giorni, al rappresentante del comitato promotore e al Sindaco per gli atti di competenza.

11) Il Sindaco riceve le determinazioni contenute nel verbale trasmesso dal Presidente del collegio referendario iscrive, entro i dieci giorni e in caso di esecutività della proposta referendaria, l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale traduce le determinazioni del collegio referendario in deliberazione, quale atto di indirizzo politico-amministrativo, corredato dalle contestuali coperture finanziarie.

Nel caso in cui il verbale del collegio referendario non dia seguito alla proposta referendaria, l'iniziativa extra-consiliare s'intende decaduta d'ufficio e non è più riproponibile o ripresentabile.

In tale circostanza le competenze del Sindaco si limitano alla semplice comunicazione in sede di Consiglio comunale.

TITOLO III

Norme di effettuazione del referendum

Art. 6

Indizione del referendum

1) Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale di cui al 3° comma dell'articolo 3 e al 11° comma dell'articolo 5 del presente regolamento.

2) Il provvedimento è adottato dal Sindaco ad esecutività della delibera di Consiglio comunale almeno 60 giorni prima della data di votazione.

Copia del provvedimento viene inviato ai componenti della Giunta, ai capigruppo consiliari, al rappresentante del comitato promotore, al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Rudiano.

Comunicazione dell'indizione del referendum con copia del relativo provvedimento viene inviato dal Sindaco al Prefetto per quanto di competenza dello stesso.

3) Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali

sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti al referendum;
- b) i giorni e gli orari di votazione;
- c) le modalità di votazione;
- d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum calcolato sempre sulla scorta dell'ultima revisione elettorale.

4) Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e negli appositi spazi elettorali all'uopo predisposti. I manifesti defissi, distrutti o non leggibili vengono rimpiazzati entro il 10° giorno precedente la data del referendum. Due copie del manifesto sono esposte nella sala ove ha luogo la votazione.

Art. 7

Sopraggiunto annullamento della consultazione referendaria

- 1) Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengono meno i presupposti e le condizioni che hanno motivato il ricorso all'istituto referendario di iniziativa extra-consiliare, la commissione referendaria, sentito il comitato promotore, propone al Sindaco l'annullamento della proposta referendaria. Il Consiglio comunale delibera sull'annullamento con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 2) Se le condizioni di cui al comma precedente ricorrono nel caso di referendum di iniziativa consiliare, il Sindaco, sentiti i capigruppo, propone d'ufficio l'annullamento della proposta referendaria. Il consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 3) Il Sindaco informa, mediante manifesto, la popolazione del sopraggiunto annullamento della consultazione referendaria.

TITOLO IV

Norme procedurali del referendum

Art. 8

Organizzazione e procedure di votazione e di scrutinio

- 1) L'organizzazione generale delle operazioni di voto è diretta dal Segretario comunale. Egli presiede, a mente della lettera c) dell'articolo 29 dello Statuto, l'ufficio comunale per l'elezione in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

Il seggio elettorale è composto dal personale dipendente della struttura burocratica dell'Ente, con funzioni e mansioni che sono conferite autonomamente e previa verbalizzazione da accludere agli atti dal suo Presidente.

2) Il seggio elettorale viene costituito il giorno precedente l'inizio della votazione.

Esso è ubicato nell'aula consiliare sita presso la sede comunale in piazza G. Marconi.

3) Le operazioni di voto si svolgono nel giorno di domenica dalle ore 8 alle ore 20 e nel giorno di lunedì successivo alla domenica dalle ore 8 alle ore 14.

4) Alle operazioni di voto e di scrutinio presso il seggio elettorale possono presenziare un rappresentante del gruppo di maggioranza consiliare e un rappresentante del gruppo di minoranza consiliare in caso di iniziativa referendaria consiliare; un rappresentante del comitato promotore e un rappresentante dell'Amministrazione comunale in caso di iniziativa referendaria extra-consiliare.

La designazione dei vari rappresentanti va fatta entro le ore 12 del venerdì precedente le operazioni di voto al Segretario comunale e ufficializzata da quest'ultimo all'atto di costituzione del seggio elettorale.

Art. 9

Criteri di validità del voto

1) Le schede elettorali per il referendum sono fornite dal Comune con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato a) al presente regolamento.

Le schede sono di diverso colore nel caso di due quesiti referendari distinti, sono invece dello stesso colore nel caso di due quesiti referendari correlati.

Le schede sono vidimate dal Presidente del seggio o dal facente funzioni.

2) La scheda o le schede elettorali contengono il dispositivo del quesito o dei quesiti referendari e sono completate da due distinti rettangoli, nei quali sono contenuti in uno la formula SI e nell'altro la formula NO.

L'elettore esprime il voto tracciando con la matita un segno sulla formula prescelta contenuta nell'apposito rettangolo.

3) La presenza contemporanea sulla stessa scheda di segni apposti sulla formula del SI o del NO in ordine al singolo quesito referendario è causa di nullità della scheda.

La stessa condizione ricorre in presenza di uno o più segni apposti al di fuori degli spazi rettangolari pur in presenza di un segno apposto sulla formula prevista.

4) In caso di voti contestati e provvisoriamente non assegnati spetta alla commissione referendaria, seduta stante, accertare o meno la validità del voto.

La pronuncia della commissione referendaria è inappellabile.

5) Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

La proposta o le proposte referendarie sono approvate se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6) Il Presidente del seggio elettorale redige apposito verbale delle operazioni di scrutinio che viene trasmesso al Sindaco per le conseguenti e successive determinazioni.

Art. 10

Effetti del referendum

1) Il Sindaco ricevuto il verbale del collegio elettorale procede alla proclamazione dei risultati.

2) Il Consiglio comunale, ai sensi del 1° comma, dell'articolo 63 del regolamento, delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo a seguito della validità della proposta referendaria.

In caso contrario il Consiglio comunale si limita alla semplice presa d'atto.

3) Sono fatte salve le prerogative contenute nel 2° comma dell'articolo 63 dello Statuto comunale.

TITOLO V

Disposizioni relative alla propaganda referendaria e norme conclusive

Art. 11

Disciplina della propaganda del referendum

1) La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione e si conclude alle ore 00.00 del giorno che precede la votazione.

2) La propaganda mediante affissione di manifesti e altri stampati è consentita negli appositi spazi rappresentati:

a) dagli spazi adibiti convenzionalmente alle pubbliche affissioni;

b) dagli spazi predisposti a seguito di delibera di Giunta comunale.

3) Gli spazi predisposti dal Comune saranno numerati previo sorteggio svolto dal Segretario comunale alla presenza dei proponenti e degli eventuali fiancheggiatori.

Sia nel caso di iniziativa referendaria consiliare che extra-consiliare sono previsti massimo 6 spazi, dei quali 2 vanno ai soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa referendaria, e gli altri 4 ai soggetti fiancheggiatori.

L'attribuzione degli spazi ai soggetti fiancheggiatori sarà ripartita in percentuale uguale alla posizione referendaria assunta.

Non sono ammesse occupazioni abusive degli spazi così predeterminati ed eventuali violazioni o abusi saranno portati al vaglio dell'autorità giudiziaria.

4) Oggetto della propaganda è il tema referendario e le implicazioni inerenti allo stesso tema referendario.

Non è ammessa la diffusione o la pubblicazione di notizie che se non confortate o motivate, possono assumere caratteri e identità di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico così come sancito dall'articolo 656 del C.P.

5) Per quanto non previsto o esplicitato nel seguente regolamento, si fa riferimento, in tema di propaganda, alla normativa nazionale vigente.

Art. 12

Disposizioni finali

1) Il fac-simile della scheda per il referendum distinto come allegato A), costituisce parte integrante del presente regolamento.

2) Per quanto non previsto o contemplato nel presente regolamento, vigono in caso di contrasti o di contenziosi le norme contenute nella legislazione nazionale.

3) Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame da parte del Co.Re.Co. di Brescia in relazione al prescritto controllo di legittimità.